
Il divorzio breve è legge. Cosa cambia?

Autore: Sergio Barbaro

Fonte: Città Nuova

È ora possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio decorsi sei mesi dalla separazione. La riforma desta non poche perplessità di ordine giuridico, sociale e psicologico

Il 22 aprile scorso è divenuto legge il **divorzio breve**. Il nuovo istituto prevede che i coniugi possano ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio civile decorsi sei mesi dalla separazione consensuale ovvero un anno da quello giudiziale.

In concreto l'unica novità rilevante introdotta dalla normativa è **l'abbreviazione del termine che deve intercorrere tra separazione e divorzio** e l'anticipazione del momento da cui far decorrere questo termine. Prima dell'entrata in vigore della normativa sul divorzio breve il termine era tre anni, adesso con la nuova legge il termine è di sei mesi in caso di separazione consensuale, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto e un anno in caso di separazione giudiziale con decorrenza dalla notifica del ricorso all'altro coniuge. Ne consegue che i coniugi per ottenere il divorzio dovranno sempre prima ottenere la separazione; ciò che cambia è il termine di attesa tra la domanda di separazione e quella di divorzio che viene sensibilmente ridotto.

Per il resto la normativa in materia di divorzio rimane completamente invariata.

La legge sul divorzio breve è stata salutata da alcuni come “una rivoluzione”, portatrice di “una nuova era” e come una riforma che ci mette al passo con gli altri Paesi europei. In realtà la riforma desta non poche perplessità di ordine giuridico, sociale e psicologico.

In primo luogo **l'abbreviazione a un anno o** addirittura, per la separazione consensuale, **a sei mesi** dello spazio temporale che dovrà intercorrere tra la separazione e il divorzio **riduce drasticamente il tempo di ripensamento** finalizzato a favorire la possibilità di una riconciliazione della coppia. La normativa **non prevede eccezioni in presenza di coppie con figli minori** per cui il brevissimo “termine di riflessione” opera anche in casi che richiederebbero uno *spatium deliberandi* più lungo da parte dei coniugi per valutare le conseguenze delle loro scelte.

È chiaro che una delle esigenze alla base di questo intervento normativo è **alleggerire il carico di lavoro dei magistrati**, attraverso la riduzione dei tempi delle cause di divorzio. Tuttavia, come

rilevato da alcuni, non sembra sufficiente accelerare i tempi delle procedure di divorzio per ridurre il carico dei tribunali, ma è necessario incidere anche sulla conflittualità tra i coniugi.

In tal senso sarebbe stato più opportuno investire su forme di conciliazione e mediazione in grado di aiutare i coniugi ad affrontare tale momento così delicato della loro esistenza in maniera più equilibrata e meno conflittuale. È proprio l'eccessiva conflittualità dei coniugi, che, difatti, comporta e continuerà a comportare, in realtà, la dilatazione dei tempi di definizione dei giudizi di separazione e divorzio.

Infine non si possono che condividere le considerazioni espresse da molti in questi giorni che evidenziano come il nostro Parlamento si stia dedicando con particolare zelo a produrre interventi che facilitano lo scioglimento del matrimonio riducendo separazione e divorzio a meri adempimenti burocratici, ma non altrettanta attenzione viene manifestata nel varare provvedimenti a favore di chi vuole costruire una famiglia.